

**Commissione Nazionale costituita ai sensi dell'art.4 dell'Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici**

**Milano, 7 febbraio 2006**

In data 7 febbraio 2006 si è riunita la Commissione Nazionale ex art.4, Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici, per l'esame dei seguenti punti all'ordine del giorno:

- Regolamento per la Commissione Nazionale e le Commissioni Provinciali: esame delle proposte del Gruppo di Lavoro;
- varie ed eventuali.

-----

**Punto 1) - Regolamento per la Commissione Nazionale e le Commissioni Provinciali: esame delle proposte del Gruppo di Lavoro**

Il Presidente illustra quanto predisposto e condiviso dal Gruppo di Lavoro, composto dai sigg. Labò e Digiuni per le OO.SS., Pagliari per Anadis, Belotti per NDM, Adamo e Arnaudo per FIEG, in materia di Indirizzi per la Commissione Nazionale e di Regolamento per le Commissioni Provinciali; al fine di assicurare la migliore agibilità della rete di vendita e tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 5 dell'Accordo nazionale.

Dopo ampia ed approfondita discussione sui documenti predisposti dal Gruppo di Lavoro, ed effettuate le opportune e condivise modifiche, la Commissione Nazionale decide di approvarli riportandoli nel presente verbale.

**Indirizzi Commissione Nazionale sull'agibilità della rete di vendita esclusiva**

**PREMESSA**

La Commissione Nazionale ex art.4, identifica il proprio ruolo nei compiti e negli incarichi attribuiti dall'Accordo nazionale, negli ambiti stabiliti ed in coerenza con i principi esplicitamente richiamati dallo stesso Accordo.

Per poter meglio adempiere il proprio mandato la Commissione Nazionale ex art.4 ritiene necessario dotarsi degli indirizzi di seguito indicati.

## COSTITUZIONE

La Commissione Nazionale è composta dai rappresentanti delle Organizzazioni firmatarie ed aderenti all'Accordo nazionale.

La Commissione Nazionale ha sede presso gli uffici di Milano della F.I.E.G. che ne assicura il coordinamento ed il servizio di segreteria.

## COMPITI

La realizzazione della più ampia agibilità possibile della Rete di vendita e la verifica periodica della rispondenza alla luce delle esigenze espresse dalla parti, è esercitata dalla Commissione Nazionale, incaricata di definire i problemi connessi alla funzionalità della Rete stessa.

Alla Commissione Nazionale è affidato prioritariamente il compito di indicare metodi e criteri per realizzare e garantire, nella misura più estesa possibile, l'agibilità della Rete di Vendita in tutti i giorni, salvo quanto diversamente previsto dall'Accordo Nazionale.

La Commissione Nazionale per lo svolgimento del proprio compito si avvale della collaborazione delle Commissioni Provinciali di cui definisce composizione, compiti e modalità di funzionamento. Ogni organizzazione componente la Commissione Nazionale è tenuta a comunicare con tempestività alla Segreteria della Commissione Nazionale, oltre che al Coordinatore della Commissione Provinciale interessata, eventuali variazioni dei propri rappresentanti nelle Commissioni Provinciali.

La Commissione Nazionale ha anche il compito di coordinare la fruizione dei riposi facoltativi secondo i modi ed i termini previsti dall'Accordo nazionale, in modo da salvaguardare sempre le esigenze di vendita mediante il rispetto dell'apertura di almeno il 50% delle rivendite e la corretta copertura del territorio in base alle esigenze nei singoli comuni, località e zone, non consentendo la chiusura nei singoli comuni, località e zone in cui vi sia un solo rivenditore.

La Commissione Nazionale valuta, decidendo in merito, le richieste presentate dalle Commissioni Provinciali per l'effettuazione delle chiusure annuali in periodi diversi da quelli previsti dall'Accordo Nazionale, nonché, sempre su proposta delle Commissioni Provinciali, fissa le date di svolgimento di chiusura annuale anche per le località di interesse turistico e di villeggiatura che non possono fruirne nel periodo estivo.

Lo svolgimento dei compiti della Commissione Nazionale e degli incarichi assegnati, richiede sistematici confronti e coinvolgimenti fra le organizzazioni componenti che si realizzeranno con periodiche riunioni.

## CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

La convocazione delle riunioni della Commissione Nazionale avviene a cura della Segreteria, di norma, in forma scritta – con indicazione degli argomenti all’ordine del giorno - con un preavviso di almeno 10 giorni di calendario.

La convocazione delle riunioni è richiesta ogni volta il Coordinatore ne ravvisi la necessità, in relazione a specifiche esigenze o situazioni comunque coerenti con il ruolo della Commissione Nazionale ed i compiti alla stessa assegnati.

Ogni organizzazione componente la Commissione Nazionale ha facoltà di richiedere alla Segreteria, motivando la richiesta in forma scritta, la convocazione di riunioni di Commissione Nazionale.

Modi e tempi di convocazione delle riunioni possono essere occasionalmente semplificati e ridotti, qualora vi sia il consenso di tutti i componenti la Commissione Nazionale.

Al termine di ogni riunione, viene redatto il relativo verbale che, una volta sottoscritto, viene diramato ai partecipanti ed alle rispettive organizzazioni.

## CADENZA DELLE RIUNIONI

Con riferimento all’attività di coordinamento della fruizione delle chiusure annuali, la Commissione Nazionale deve riunirsi obbligatoriamente almeno tre volte l’anno.

La prima riunione entro il mese di aprile per

- valutare ed approvare le comunicazioni scritte trasmesse dalle Commissioni Provinciali per la fruizione delle chiusure annuali, se conformi ai periodi indicati nell’Accordo Nazionale;
- valutare se approvare o respingere le richieste scritte, trasmesse dalle Commissioni Provinciali, per la fruizione di chiusure annuali in periodi diversi da quelli indicati dall’Accordo Nazionale.
- sollecitare, se necessario, alle Commissioni Provinciali l’invio delle richieste di chiusura annuale non ancora trasmesse;

La seconda riunione entro e non oltre la prima settimana di luglio per:

- valutare se approvare o respingere, le richieste scritte di chiusura annuale che le Commissioni Provinciali avranno provveduto a trasmettere alla

Segreteria e non ancora esaminate dalla Commissione Nazionale nella precedente riunione;

- formulare il piano nazionale delle chiusure annuali destinato a tutte le organizzazioni interessate, che verrà poi diffuso a cura della segreteria.

La terza riunione entro e non oltre il 31 ottobre per:

- verificare l'andamento delle chiusure annuali fruite nel periodo estivo, valutando la funzionalità della programmazione delle chiusure;
- evidenziare le anomalie eventualmente riscontrate nelle turnazioni fruite in modo difforme da quelle approvate dalle Commissioni Provinciali.

Altre riunioni saranno, al caso, convocate al verificarsi di situazioni di non compatibilità con le esigenze di agibilità della Rete di Vendita e comunque in coerenza con il ruolo della Commissione Nazionale.

## **Regolamento per le Commissioni Provinciali sull'agibilità della rete di vendita esclusiva**

### **COSTITUZIONE**

Le Commissioni Provinciali sono composte dalle Organizzazioni firmatarie ed aderenti all'Accordo nazionale, tramite delegati che operano principalmente in ambito locale, integrate con la partecipazione delle Aziende di distribuzione locale.

Le Commissioni Provinciali sono tenute a comunicare alla Commissione Nazionale eventuali variazioni della propria composizione precisando nominativi, recapiti, organizzazione o azienda di appartenenza.

Per ogni Commissione Provinciale, la F.I.E.G. assicura la funzione di coordinamento ed il servizio di segreteria.

### **COMPITI**

Le Commissioni Provinciali hanno il compito di coadiuvare la Commissione Nazionale nel realizzare e garantire la più ampia agibilità possibile della Rete di Vendita in linea con i principi espressi nell'Accordo Nazionale.

Le Commissioni Provinciali esercitano la verifica periodica dell'agibilità della Rete di Vendita alla luce delle esigenze espresse dalle parti, svolgendo azioni di monitoraggio sulla stessa agibilità.

Le Commissioni Provinciali, pertanto, nell'ambito territoriale di competenza, sono tenute a:

- verificare l'osservanza dei criteri di agibilità previsti dall'Accordo Nazionale con attività di monitoraggio sulla base di elementi oggettivamente rilevabili e valutabili;
- determinare l'orario ottimale di attività all'interno delle singole piazze e la corretta apposizione dei cartelli degli orari di apertura recanti, in caso di chiusura, l'indicazione delle rivendite esclusive più vicine aperte;
- verificare che in occasione delle chiusure domenicali ed annuali sia garantita una corretta copertura del territorio, in base alle esigenze di mercato di ogni singolo comune, località e zona;
- coordinare, programmare e proporre, in forma scritta, entro e non oltre il 31 marzo, alla Commissione Nazionale le richieste di fruizione di chiusure annuali:
  - o per periodi previsti dell'Accordo Nazionale (comprensivi al caso della terza settimana),
  - o per periodi diversi da quello indicato dall'Accordo Nazionale ma comunque allo stesso coerenti,
- coordinare e proporre, in forma scritta alla Commissione Nazionale le richieste di fruizione della sola terza settimana di chiusura annuale disgiunta, che comunque dovranno pervenire in forma scritta alla Commissione Provinciale almeno 30 giorni prima dell'inizio della loro fruizione;
- proporre in forma scritta, entro e non oltre il 31 marzo, alla Commissione Nazionale, perché siano fissate, anche le date di svolgimento delle chiusure annuali per le località di interesse turistico e di villeggiatura che non possono fruirne nel periodo estivo;
- verificare e risolvere qualsiasi motivo di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici di cui ricevono segnalazione; il coordinatore della Commissione Provinciale, vagliando la segnalazione, effettuerà, sulla rivendita interessata, un primo intervento finalizzato all'osservanza delle norme dell'Accordo in materia di agibilità.

- rilevare e segnalare alla Commissione Nazionale eventuali problematiche relative al regolare svolgimento del servizio di consegna delle pubblicazioni al punto di vendita.

Per svolgere adeguatamente il proprio compito le Commissioni Provinciali si convocheranno in periodiche riunioni, realizzando il coinvolgimento ed il confronto di tutti i componenti.

## CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

La convocazione di ogni componente alle riunioni di Commissione Provinciale avviene a cura del Coordinatore della Commissione Provinciale, in relazione a specifiche esigenze o situazioni comunque coerenti con i compiti assegnati.

La convocazione, in forma scritta e con ragionevole preavviso di almeno dieci giorni di calendario, deve precisare, oltre a luogo, data ed ora, l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Copia della convocazione dovrà essere inviata alle organizzazioni nazionali componenti la Commissione Provinciale, ed alla Segreteria della Commissione Nazionale ex art.4.

Ogni componente la Commissione Provinciale ha facoltà di richiedere al Coordinatore, motivando la richiesta in forma scritta, la convocazione di ulteriori riunioni.

Modi e tempi di convocazione delle riunioni possono esser occasionalmente semplificati e ridotti, qualora vi sia il consenso di tutti i componenti la Commissione Provinciale.

Le riunioni di Commissione Provinciale sono valide e vincolanti per le decisioni assunte e per le proposte formulate, anche con la sola partecipazione di:

- coordinatore,
- un rappresentante delle OOSS dei rivenditori,
- un rappresentante delle Imprese di distribuzione locale,

al caso muniti di delega degli assenti.

Qualora alla riunione convocata non fossero presenti le tre componenti sopraccitate, la riunione dovrà esser riconvocata con le previste modalità, dandone contemporanea comunicazione alle organizzazioni nazionali componenti la Commissione Provinciale ed alla Segreteria della Commissione Nazionale ex art.4. La riunione così riconvocata, sarà tenuta valida e vincolante per le decisioni assunte e

per le proposte formulate, anche con la partecipazione di una sola delle parti componenti, in aggiunta al coordinatore.

In caso di mancata partecipazione di delegati a due riunioni consecutive senza giustificati motivi, la Commissione Provinciale, informandone la Commissione Nazionale, richiederà all'organizzazione nazionale di appartenenza gli opportuni interventi.

Il Coordinatore è tenuto a dare notizia scritta alla Commissione Nazionale delle convocazioni delle riunioni, come pure di qualsiasi motivo ne fosse stato di impedimento.

Al termine di ogni riunione la Commissione Provinciale è tenuta a redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve contenere sia la sintetica ma esaustiva indicazione degli argomenti trattati che le decisioni assunte e/o le proposte formulate. Copia del verbale sottoscritto, corredato da copia di eventuale documentazione, deve esser tempestivamente trasmessa alla Segreteria della Commissione Nazionale.

## CADENZA DELLE RIUNIONI

Con riferimento all'attività di coordinamento e programmazione delle chiusure annuali, la Commissione Provinciale deve riunirsi obbligatoriamente almeno tre volte l'anno.

La prima riunione entro il mese di febbraio per:

- comunicare alla rete di vendita i periodi di turnazione previsti dall'Accordo Nazionale oppure periodi diversi ma comunque coerenti con quanto dallo stesso Accordo previsto;
- fissare le date di svolgimento delle chiusure annuali per le località di interesse turistico e di villeggiatura che non possono fruirne nel periodo estivo;

La seconda riunione entro il mese di marzo per:

- verificare che nelle richieste della Rete di vendita di fruizione di chiusure annuali:
  - o per periodi previsti dell'Accordo Nazionale (comprensivi al caso della terza settimana),
  - o per periodi diversi da quello indicato dall'Accordo Nazionale ma comunque agli stessi coerenti,

sia garantita una corretta copertura del territorio, in base alle esigenze di mercato nei singoli comuni, località e zone, secondo quanto previsto dall'Accordo Nazionale;

- procedere alle rettifiche che si rendessero eventualmente necessarie nell'ambito delle turnazioni;
- coordinare e proporre in forma scritta alla Commissione Nazionale, le richieste eventualmente già formulate di fruizione della terza settimana di chiusura annuale.

La Commissione Provinciale è tenuta a respingere per iscritto richieste di chiusura annuale per periodi di durata superiore a quelli fissati dall'Accordo Nazionale, dandone sintetico riscontro scritto alla Commissione Nazionale.

Dopo tale riunione, e comunque entro il 31 marzo, dovrà essere inviato alla Commissione Nazionale, per l'approvazione, il verbale di riunione corredato dagli elenchi nominativi, omogenei per area, delle chiusure proposte.

Tali richieste dovranno pervenire alla Commissione Provinciale entro il 31 marzo.

La terza riunione entro il mese di settembre per:

- verificare l'andamento delle chiusure;
- evidenziare, attraverso un dettagliato resoconto con elenchi nominativi, eventuali anomalie riscontrate rispetto alle turnazioni stabilite;
- segnalare eventuali punti di vendita realizzati, nel rispetto delle leggi vigenti, da rivenditori o editori in occasione delle chiusure della Rete.

La Commissione Provinciale dovrà inviare il resoconto di tale riunione alla Commissione Nazionale, presso la sede FIEG in Milano.

## DEROGHE

In deroga alle norme stabilite dall'Accordo Nazionale, alle quali si ispira l'attività delle Commissioni Provinciali, per alcuni casi la discrezionalità viene limitata a comportamenti vincolanti.

### Certificati medici

I certificati medici presentati alla Commissione Provinciale, attestanti prognosi e prescriventi periodi di cura o di riposo tali da impedire lo svolgimento dell'attività di vendita da parte del titolare dell'autorizzazione o del coadiuvante nella conduzione



della rivendita, per essere ritenuti validi devono rispondere ai requisiti più avanti precisati.

Si è convenuto inoltre che la qualifica di coadiuvante nella conduzione della rivendita, ai fini dell'accettazione del certificato medico allo stesso intestato, deve essere confermata da autocertificazione, rilasciata dal titolare della rivendita e redatta a termini di legge, nella quale venga chiaramente esplicitata la funzione svolta in riferimento a casistiche riconducibili a titolo di esempio a:

- componente nucleo familiare, con indicazione del grado di parentela con il titolare;
- associato in partecipazione;
- socio in società di persone
- dipendente
- altro.

Requisiti del certificato medico:

1. redatto dal medico di famiglia o da una struttura sanitaria
2. corredato dai seguenti elementi, nessuno escluso:
  - data di rilascio del certificato medico,
  - indicazione del soggetto a cui viene rilasciato,
  - indicazione della durata del periodo di riposo o di cure,
  - firma e timbro del medico.

Le Commissioni Provinciali pertanto dovranno accettare soltanto i certificati medici corrispondenti ai precitati requisiti; corredati, nel caso di coadiuvante nella conduzione, dalla prevista autocertificazione. Diversamente, dovranno restituire immediatamente all'interessato il certificato, unitamente all'invito a ripresentarlo nel più breve tempo debitamente corredato di tutti gli elementi indispensabili.

Per i soli certificati medici inerenti a cure termali, corrispondenti ai precitati requisiti e corredati, nel caso di coadiuvante nella conduzione, dalla prevista autocertificazione. gli stessi dovranno pervenire almeno 30 giorni prima dell'inizio della fruizione del periodo di cura.

### Ristrutturazioni manufatti

Richieste scritte di fruizione di chiusure, motivate da lavori di ristrutturazione del manufatto, verranno accettate dalle Commissioni Provinciali se corredate dal preventivo dei lavori e solo se pervenute almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori fatte salve motivazioni d'urgenza.

### **Punto 2) - varie ed eventuali**

La Segreteria informa la Commissione che non sono ancora pervenuti integralmente gli elenchi, completi di recapiti telefonici/fax, contenenti i nominativi dei delegati nelle Commissioni Provinciali sull'agibilità della rete di vendita.

Ribadendo l'urgenza di tali dati per il corretto funzionamento delle Commissioni Provinciali, la Segreteria informa che, non appena completati, gli elenchi saranno inviati ai Coordinatori le Commissioni Provinciali al fine di permettere loro la convocazione delle prime riunioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.I.E.G.

A.NA.DI.S.

N.D.M.

S.N.A.G. Confcommercio

U.I.L.T.u.C.S. Giornalai

Si.Na.G.I. C.G.I.L.

C.I.S.L. Giornalai

FE.NA.GI. Confesercenti

U.SI.A.GI. - UGL